

REGOLAMENTO DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL “NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMÜTTER”

Titolo I - PREMESSA

Art. 1 - Principi generali

Il servizio "nido familiare – servizio Tagesmutter" come si ricava dalla vigente normativa provinciale è finalizzato a:

- garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (tagesmutter) appositamente formato e in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- fornire educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

Art. 2 - Promozione e sostegno del servizio

Il comune, nell'esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa o dalle sue disposizioni attuative.

Titolo II - REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 3 *Destinatari del sostegno economico*

1. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune i cui bambini fruiscono del servizio, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, o che al compimento del terzo anno di età non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento:
 - a) nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa;
 - b) per un monte ore massimo complessivo di **120 ore** mensili a bambino.
2. Il sostegno corrisponde a un sussidio orario erogato direttamente agli organismi di cui all'articolo 7 lett. b) della legge provinciale al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle famiglie per la fruizione del servizio.
3. Il sussidio viene applicato dal primo del mese successivo a quello della domanda di agevolazione presentata ai Caf.
4. Il sussidio viene concesso per la durata massima dell'anno educativo (1.9 - 31.8), con la possibilità di rinnovo tramite presentazione di apposita richiesta al comune.
5. Il sussidio non viene riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l'infanzia comunali da 3 mesi a 3 anni.
6. Il contributo comunale non copre le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di ammissione.

Art. 4 - Modalità di calcolo del sussidio

1. Il comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lett. f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.
2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (di seguito I.C.E.F.).

3. L'entità del sostegno economico sarà determinato, fra un importo minimo ed uno massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio, dell'entità del contributo provinciale, quantificandolo per ogni famiglia degli utenti sulla base della valutazione ICEF riferita secondo il seguente schema:
 - coefficiente ICEF inferiore o pari a 0,13 : contributo massimo;
 - coefficiente ICEF superiore a 0,13 e fino a 0,30: contributo fra il minimo e il massimo in proporzione al coefficiente ICEF;
 - coefficiente ICEF superiore a 0,30 o valutazione non presentata : contributo minimo.
4. Il sussidio orario per le famiglie con figli di età compresa tra 3 mesi e tre anni, va da un minimo pari ad euro 4,00 ad un massimo pari ad euro 6,00, con scaglioni di euro 0,10, per ora bambino in corrispondenza di valori decrescenti I.C.E.F. come specificato nella seguente tabella:

Classi di valore I.C.E.F.	Valore del contributo orario
0,13	6,00
0,30	4,00

Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruito.

5. La Giunta Comunale provvederà con proprio atto all'aggiornamento del contributo orario ed alla eventuale modifica delle classi di valore I.C.E.F. di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 5 - Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap.

Per i bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale per i quali sia stabilito un servizio individualizzato da parte della tagesmutter il comune potrà valutare l'opportunità di aumentare il contributo orario oltre i suddetti limiti in considerazione del costo orario superiore che la famiglia diversamente dovrebbe sostenere, fissando tuttavia un tetto massimo finanziabile di **160 ore**;

Il comune si riserva comunque di adeguare l'importo del contributo suddetto qualora ci si trovasse in presenza di condizioni familiari disagiate opportunamente documentate.

Art. 6 - Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il sussidio e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegato l'I.C.E.F del proprio nucleo familiare, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, del presente regolamento.
2. Il comune provvede alla valutazione delle domande che saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione.
3. L'ammissione al contributo viene definita con atto del responsabile del Servizio ragioneria del comune.
4. Entro il giorno 5 di ogni mese andrà prodotta al Servizio ragioneria del Comune da parte dell'utenza che usufruisce del servizio l'autocertificazione delle ore fruito nel mese precedente.

Art. 7 - Liquidazione del sussidio

1. Il sussidio è liquidato al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).
2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del sussidio orario concesso dal comune.
3. Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscano del servizio di nido familiare-servizio Tagesmutter, sono tenute a fornire annualmente all'Amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.
4. Ai fini della liquidazione del contributo, il Comune riconoscerà al gestore il servizio erogato a favore dei bambini residenti nel comune, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Responsabilità del comune

1. Il comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.
 2. Il comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.
-

OGGETTO: APPLICAZIONE DEL MODELLO ICEF PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLA TARIFFA ORARIA DEL SERVIZIO TAGESMUTTER CON DECORRENZA **01.09.2012**.

CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO COMUNALE ORARIO PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER

In applicazione del modello ICEF, con decorrenza **01.09.2012**, il contributo per il servizio Tagesmutter, viene determinato come segue:

CONTRIBUTO ORDINARIO:

euro 4,00/ora applicato alle famiglie di **bambini fino a 3 anni di età** che non hanno chiesto, per l'ammissione al servizio di tagesmutter, le agevolazioni tramite ICEF o che non hanno diritto a tali agevolazioni;

Ai fini della determinazione del contributo agevolato, è stabilita una base di calcolo compresa tra euro 4,00/ora ed euro 6,00/ora, con scaglioni di euro 0,10 per famiglie con bambini fino a 3 anni di età.

Il contributo orario ordinario si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a 0,30.

Il contributo orario agevolato massimo si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o inferiore a 0,13.

Per i bambini già frequentanti il servizio di Tagesmutter, il contributo dovuto viene ricalcolato annualmente, in occasione dell'applicazione del contributo aggiornato, sulla base delle nuove autodichiarazioni ICEF. A tale scopo gli uffici comunali avviseranno le famiglie di recarsi presso i Centri di consulenza fiscale accreditati per la presentazione della domanda di agevolazione tariffaria. Qualora, entro il termine indicato, gli interessati non abbiano provveduto alla presentazione della documentazione richiesta, il comune provvederà ad applicare il contributo ordinario. Nel caso le famiglie provvedano in data successiva a quella indicata, l'eventuale contributo agevolato verrà applicato dal primo del mese successivo a quello della domanda di aggiornamento.